



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Trigiante C.F. TRGPQL85A27A662S, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Politecnico di Bari, Consorzio Interuniversitario del Calcolo Automatico, Commissione Prova D'Esame di Ammissione al Corso di Laurea di Architetto non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di ammissione al corso di laurea e corso di laurea magistrale finalizzati alla formazione di architetto, bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2016 n. 546 (sostenuta presso il Politecnico di Bari), comunicata sull'area riservata del portale informatico University in data 29 settembre 2016;
- di ogni altro atto al predetto provvedimento connesso, ancorché non conosciuto;

nonché, ove occorra, per l'annullamento

della disposizione contenuta nel punto 9, comma 4 dell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 546/2016, nella parte in cui ha previsto l'annullamento della prova in caso di mancata sottoscrizione (mediante l'apposizione della propria firma), da parte dei partecipanti alla prova di ammissione, in calce alla scheda anagrafica, della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento della predetta istanza, ai fini dell'iscrizione con riserva della ricorrente, anche in soprannumero, al corso di laurea specificato in epigrafe in base al punteggio riportato, non risultando – ad un primo sommario esame – che il vizio formale contestato, previsto quale causa di annullamento della prova di ammissione, fosse tale da incidere sull'identificazione della concorrente, sulla possibilità di conferma, anche in via successiva, della correttezza dei relativi dati anagrafici, o sulla effettiva riconducibilità alla concorrente stessa dell'elaborato consegnato;

Resta ferma l'esigenza di notifica dell'atto introduttivo del giudizio ad almeno uno dei soggetti controinteressati, appena la graduatoria sarà resa accessibile dall'amministrazione.

PQM

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche, nei termini precisati in motivazione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2016.

Il Presidente
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO